

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 186**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore BORDON**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001**

—————

Modifica dello Statuto della regione Friuli Venezia-Giulia  
per l’istituzione della provincia autonoma di Trieste

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale nasce dal bisogno di adeguare alle esigenze di Trieste l'organizzazione dell'amministrazione provinciale, improntandola a principi di maggiore autonomia, e quindi dotandola di una organizzazione legislativa, amministrativa e finanziaria distinta da quella del Friuli, ma non contrapposta all'unità della regione Friuli-Venezia Giulia.

In tal modo si vuol dare uno spazio anche al territorio di Trieste all'interno di una disciplina istituzionale non nuova nel nostro Ordinamento, in quanto già validamente sperimentata nella regione Trentino-Alto Adige con le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'urgenza di un nuovo assetto è anche dettata dall'armonizzazione allo Statuto regionale di due leggi recentemente entrate in vigore. La prima, di natura costituzionale, ha disciplinato l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2); la seconda, ordinaria, ha indicato importanti indirizzi per la tutela della minoranza linguistica slovena (legge 23 febbraio 2001, n. 38). Di entrambe si è tenuto conto nello sviluppo dell'articolato.

La provincia di Trieste ha visto un ridimensionamento del proprio territorio alla

fine della seconda guerra mondiale, che ha determinato uno squilibrio, nel territorio regionale, a danno della Venezia Giulia e di Trieste, con inevitabili conseguenze nella rappresentatività politica. Pertanto, le specifiche differenze storiche, culturali, economico-sociali ed imprenditoriali, esistenti nel versante, non sono state tenute nel giusto conto.

Un esempio di mancata valorizzazione riguarda il porto, che dovrebbe essere maggiormente integrato nel ruolo di porto internazionale, essendo un ponte fra popolazioni diverse. La sua valorizzazione dovrebbe necessariamente costituire un diritto ed un obbligo per la provincia di Trieste, che dovrebbe poter agire, a questo fine, con gli strumenti normativi più adeguati.

Con il progetto di riforma non si tende ad una disgregazione regionale, ma si vogliono fornire all'autorità provinciale degli strumenti normativi adatti per incidere sulle particolari problematiche del territorio, e quindi per darle una maggiore e più adeguata visibilità.

L'unità regionale quindi non viene intaccata; rimane l'impianto dello Statuto, espressione dell'autonomia del territorio del Friuli-Venezia Giulia, ma in questo si inserisce, e si aggiunge, un Titolo specifico riguardante la previsione della nuova Provincia autonoma di Trieste.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito della Regione, è istituita la Provincia autonoma di Trieste, alla quale sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto disposto dal Titolo VII-*bis* del presente Statuto.»;

b) dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*

ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRIESTE

CAPO I

ORGANI  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Art. 62-*bis*.

1. Sono organi della Provincia autonoma di Trieste, di seguito denominata «Provincia»: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

2. In armonia con la Costituzione e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge provinciale, approvata dal

Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, il quale nomina e revoca gli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la quota di rappresentanza del gruppo linguistico sloveno, le modalità di presentazione ed approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, nonché la rimozione, l'impedimento permanente o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

4. Le leggi provinciali di cui al comma 2 sono sottoposte a *referendum* provinciale quando, entro novanta giorni dalla data della loro pubblicazione, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* è promulgata se approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 62-ter.

1. Il Consiglio provinciale è eletto per la durata di cinque anni.

Art. 62-quater.

1. Il Consiglio provinciale è sciolto nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge, o

qualora non provveda a sostituire la Giunta provinciale o il Presidente della Provincia che abbiano compiuto analoghi atti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica; con lo stesso decreto è nominata una Commissione di tre membri, scelti tra gli eleggibili al Consiglio provinciale, che indice le elezioni entro tre mesi ed adotta i provvedimenti improrogabili, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

3. La Commissione di cui al comma 2 convoca il nuovo Consiglio provinciale entro venti giorni dalla data della celebrazione delle elezioni.

4. Il Presidente della Provincia è rimosso dalla carica, con decreto del Presidente della Repubblica, qualora abbia commesso atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge.

#### Art. 62-*quinquies*.

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, dal vice Presidente e dagli assessori.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia:

a) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica;

b) ripartisce gli affari tra i singoli assessori, con proprio decreto da pubblicare nel bollettino ufficiale della Provincia, in italiano e in sloveno;

c) emana con decreto i regolamenti.

#### Art. 62-*sexies*.

1. La Giunta provinciale:

a) delibera l'adozione dei regolamenti provinciali;

b) sovrintende all'attività amministrativa di competenza della Provincia;

c) amministra il patrimonio della Provincia ed esercita il controllo sulla gestione delle aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

d) esercita le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto, dalle leggi dello Stato e della Regione;

e) adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio provinciale, da sottoporre al Consiglio medesimo per la ratifica nella prima seduta successiva.

#### Art. 62-septies.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale e agli assessori le disposizioni del presente Statuto relative ai corrispondenti organi della Regione, in quanto compatibili.

### CAPO II

#### FUNZIONI LEGISLATIVE

#### Art. 62-octies.

1. La Provincia esercita la potestà legislativa, nei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, e ferma restando l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici provinciali e del personale addetto;

b) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare di interesse provinciale;

c) industria e commercio;

d) artigianato;

e) mercati e fiere nella Provincia;

f) turismo e industria alberghiera nella Provincia;

g) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse provinciale;

h) porti del territorio provinciale;

i) edilizia scolastica;

l) attività sportive e ricreative, ivi compresi i relativi impianti e attrezzature.

m) polizia urbana;

n) esercizi pubblici, fermi restando i poteri dello Stato con riferimento ai requisiti soggettivi per il rilascio delle licenze, alla vigilanza ai fini della pubblica sicurezza ed all'annullamento d'ufficio di provvedimenti adottati in materia, anche definitivi;

o) spettacoli pubblici, fatta eccezione per quanto attiene la sicurezza pubblica;

p) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito della Provincia;

q) asili nido e scuole materne;

r) istituzione ed ordinamento di enti di carattere provinciale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

s) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Provincia.

#### Art. 62-nonies.

1. Al fine di integrare ed attuare le disposizioni delle leggi dello Stato, la Provincia, per le esigenze del territorio, ha la potestà di emanare norme legislative in ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza dello Stato o della Regione.

## CAPO III

## FORMAZIONE DELLE LEGGI

*Art. 62-decies.*

1. L'iniziativa delle leggi provinciali appartiene alla Giunta provinciale, a ciascun Consigliere provinciale e ad un numero di elettori residenti nella Provincia non inferiore a cinquemila.

*Art. 62-undecies.*

1. I disegni di legge sono approvati dal Consiglio provinciale e sono promulgati dal Presidente della Provincia.

2. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della legge provinciale, il Governo, qualora ritenga che essa ecceda le competenze della Provincia, può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.

3. Le leggi, e gli atti aventi valore di legge, dello Stato possono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale per violazione delle disposizioni del presente Statuto dal Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione.

4. La legge regionale può essere impugnata dalla Provincia, e la legge provinciale dalla Regione, secondo le modalità di cui al comma 3.

*Art. 62-duodecies.*

1. Le leggi ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Provincia, in italiano ed in sloveno, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione fissata dalla legge o dal regolamento stessi.

2. Le leggi ed i regolamenti provinciali sono pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### CAPO IV

#### FUNZIONI AMMINISTRATIVE

##### Art. 62-terdecies.

1. Nelle materie di competenza legislativa della Provincia le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che richiedano l'esercizio unitario a livello provinciale.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO

##### Art. 62-quaterdecies.

1. La Provincia ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. La Provincia può stabilire, con legge provinciale, entrate e tributi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

3. Sono attribuite alla Provincia, previa individuazione con legge regionale, in base ai parametri della popolazione e del territorio, compartecipazioni al gettito di tributi statali e regionali, percepiti nel territorio della Provincia.

##### Art. 62-quinquiesdecies.

1. Per promuovere lo sviluppo economico e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, lo Stato destina alla Provincia risorse

finanziarie aggiuntive ed effettua interventi speciali, anche in favore dei comuni appartenenti al territorio provinciale.

2. La Provincia ha facoltà di emettere prestiti interni ed obbligazionari, per provvedere ad investimenti ed opere a carattere permanente, di entità non superiore all'ammontare delle entrate ordinarie.

3. Ai fini dell'adeguamento delle finanze dei comuni per il raggiungimento delle finalità stabilite dalle leggi, la Provincia corrisponde ai comuni idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza unitaria dei comuni stessi.

4. Per le esigenze del bilinguismo la Provincia può assegnare ai comuni interessati una quota di integrazione.

#### *Art. 62-sexiesdecies.*

1. La Provincia collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio provinciale.

2. La Giunta provinciale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato gli elementi ed i documenti, acquisiti in attuazione del comma 1, rilevanti per la determinazione di un maggior imponibile.

#### *Art. 62-septiesdecies.*

1. La Provincia ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario, con allegata relazione, sono predisposti dalla Giunta provinciale ed approvati con legge provinciale.

*Art. 62-octiesdecies.*

1. La Provincia, con riferimento alle materie attribuite alla sua competenza, succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, esclusi quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale ed a materie di competenza regionale.

## CAPO VI

DISPOSIZIONI A FAVORE  
DELLA MINORANZA SLOVENA*Art. 62-noniesdecies.*

1. La Provincia garantisce la tutela della minoranza slovena, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione, e adotta iniziative per la conservazione e lo sviluppo della sua lingua.

2. La popolazione slovena ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali e al rispetto delle sue tradizioni.

3. La Provincia provvede al sostegno delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena.

4. Con legge provinciale è istituito, all'interno dell'organizzazione amministrativa della Provincia, un ufficio per la trattazione dei problemi della minoranza slovena».

## Art. 2.

1. Le leggi regionali vigenti continuano ad applicarsi sino dalla data di entrata in vigore delle leggi provinciali attribuite alla potestà legislativa della Provincia autonoma di Trie-

ste ai sensi dell'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Trieste, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alla Provincia autonoma stessa, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale trasferito.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trieste è composto dai consiglieri regionali eletti nella provincia di Trieste; il Consiglio provinciale così costituito è sciolto in concomitanza con lo scioglimento del Consiglio regionale.